



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Corso di formazione per docenti di sostegno
Ambito territoriale di Lucca e Massa
A.S. 2024/2025

Incontro del 7 novembre 2024
Renata Mentasti, Dirigente tecnico MIM



Argomenti incontro del 7 novembre 2024



Autonomia scolastica



Ptof e Sistema nazionale
di istruzione e valutazione



Studenti con BES



Il modello di PEI

Lo sfondo di riferimento

Costituzione, art. 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, anche in quella formazione sociale che è la comunità scolastica.

Costituzione, art. 3, co. 2: “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”,
Il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini;

Costituzione, art. 34: “**La scuola è aperta a tutti**”, anche alle persone con disabilità;

Costituzione art. 38: “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”

Il modello di scuola italiano è quello della scelta inclusiva totale

La scelta italiana rispetto all'inclusione degli alunni e alunne con disabilità nella scuola comune ha aperto la strada a tutte le altre forme di inclusione

Alunni di cittadinanza non italiana

«La scuola italiana si è orientata fin da subito a inserire gli alunni di cittadinanza non italiana nella scuola comune, all'interno delle normali classi scolastiche ed evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati, differentemente da quanto previsto in altri Paesi e in continuità con precedenti scelte della scuola italiana per l'accoglienza di varie forme di diversità (differenze di genere, diversamente abili, eterogeneità di provenienza sociale). Si tratta dell'applicazione concreta del più generale principio dell'Universalismo.»

La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri 2007

Alunni con disabilità

Le *Linee Guida* per l'integrazione degli alunni con disabilità del 2009 confermano che l'inclusione scolastica è un processo irreversibile.

«La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del **successo formativo di tutti gli alunni.**»

La scuola inclusiva

Una scuola di tutti e di ciascuno

La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi di inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture ..

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali

Tali scelte sono ben espresse in alcuni documenti di valore strategico per la scuola quali La via italiana per la scuola interculturale (2007) le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009) e

(Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, DM 254/2012)

La scuola inclusiva

Il diritto per tutti al successo formativo viene sancito nel Regolamento sull'Autonomia scolastica, D.P.R. 275/99.

La Legge di Riforma n. 53/03 sottolinea il diritto di *tutti* gli alunni alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 . Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Art. 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di

La scuola inclusiva

In questi ultimi anni l'evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa ed i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il nostro modo di vivere e di pensare la diversità

L'inclusione non riguarda solo la disabilità...

Negli ambienti di apprendimento **la variabilità individuale è la regola, non l'eccezione.**

Alunni e studenti con B.E.S.

Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni *con bisogni educativi speciali* e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” viene introdotto il termine **BES** -acronimo di **Bisogni Educativi Speciali**.


Alla Direttiva sono seguite la **circolare ministeriale del 6 marzo 2013** e le successive **note del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013**.

La Direttiva sottolinea il fatto che in ogni classe sono presenti alunni che richiedono una speciale attenzione per una serie di ragioni che non si esauriscono nella presenza esplicita di deficit che diano luogo ad una certificazione ai sensi della L. 104/92, e che il bisogno può essere di natura persistente ma anche transitoria.

Vi sono comprese tre grandi sottocategorie:
quella della disabilità;
quella dei disturbi evolutivi specifici
e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

Quadro di
sintesi

e non
solo ..



La scuola inclusiva

Se l'inclusione non riguarda soltanto gli alunni con disabilità, la scuola è chiamata ad accrescere costantemente la sua capacità di rispondere ai molteplici bisogni formativi speciali di *tutti* gli alunni e alunne.

- L'inclusione è una garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il **diritto al successo formativo di tutti**
- L'inclusione è un impegno di **tutte le componenti** della comunità scolastica
- inclusione è realizzata in **sinergia** (non c'è solo la scuola)
- Quali sono gli strumenti ?

L'autonomia scolastica per l'inclusione

«La flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche consente di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.»

Le linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)


L' AUTONOMIA SCOLASTICA

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

[D.P.R. n. 275 del 1999](#), “Regolamento recante norme per l'autonomia delle istituzioni scolastiche” del 8 marzo 1999

Discende dall'art. 21 della legge 59/1997«Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»

L'AUTONOMIA SCOLASTICA



Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa.

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l'autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani dell'offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno.

L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Regolamento sull'Autonomia scolastica, D.P.R. 275/99.

L'autonomia responsabilizza le scuole “nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”

L'autonomia si esplica in termini di progettazione e programmazione dell'offerta formativa: il Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

IL PTOF

Sono parti integranti del PTOF:

1. Il PdM (Piano di Miglioramento)
2. Il CURRICOLO di scuola
3. Il PI (Piano per l'inclusione)

Con la [Legge n. 107/2015](#), la cd “Buona Scuola» il Piano dell’Offerta Formativa è diventato triennale (PTOF) - art.1 c. 12 e **c. 14**

IL PTOF

Ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il PTOF è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre e comunque fino all'inizio della fase delle iscrizioni, vista la funzione del documento quale principale strumento di comunicazione tra la scuola e la famiglia e di presentazione dell'offerta formativa.

IL PTOF

L'aggiornamento del Piano deve tenere conto dell'evoluzione della normativa, che richiede all'interno del documento la declinazione di specifici contenuti (ed. civica, orientamento, PNRR..)

Il Ptof è pubblicato sulla piattaforma [Scuola in chiaro](#)

Nell'ambito della predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa la Legge 107/2015 ha previsto il **Piano per l'inclusione** come strumento di riflessione e di progettazione e programmazione degli interventi per **migliorare la qualità dell'inclusione scolastica**.

Art.8 D.Lgs.13 aprile 2017, n.66 così come modificato dal D. Lgs. 07 agosto 2019, n. 96. «*Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica*».

AUTONOMIA E MIGLIORAMENTO il RAV



AUTONOMIA E MIGLIORAMENTO il RAV

Nel **RAV** rapporto di autovalutazione nell'area 3.3 "Inclusione e differenziazione" si fa riferimento alle strategie adottate per la promozione di processi di inclusione e di insegnamento-apprendimento adeguati ai bisogni formativi degli studenti, nel rispetto e valorizzazione delle diversità nel lavoro d'aula e nelle altre situazioni educative.

L'area è articolata in due sotto-aree:

- Inclusione
- Recupero e potenziamento

La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è diventata parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 6 del DPR 80/2013

L'INVALSI definisce i seguenti indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica :

- a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

AUTONOMIA E MIGLIORAMENTO


**Alunni/e e
studenti/sse
con Bes**

Alunni con disabilità

Normativa recente.

Il decreto 182/2020 adotta il modello nazionale di piano educativo individualizzato PEI e le correlate linee guida e stabilisce le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Pagina MIM



Il Decreto interministeriale x Riforma sostegno, GI: istituzioni x +

istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html#

Decreti e modelli PEI Risorse e appuntamenti formativi Faq

Decreti e modelli PEI

In questa sezione sono disponibili Modelli PEI, linee guida e norme

Decreto interministeriale n. 153 del 1° agosto 2023

Allegato A1 - Pei Infanzia  

Allegato A2 - Pei Primaria  

Allegato A3 - Pei Sec I Grado  

Allegato A4 - Pei Sec II Grado  

Allegato B - Linee Guida  

Allegato C - Scheda Supporti al funzionamento  

Allegato C1 - Tabella fabbisogni  

10:50 22/09/2024 21°C

Alunni con disabilità

Il [DM 153/2023](#) apporta disposizioni correttive al decreto interministeriale 182 del 2020; vengono allegati i nuovi modelli di PEI e le relative **Linee guida**

Modello di PEI per la scuola dell'infanzia – Allegato A1;

Modello di PEI per la scuola primaria – Allegato A2;

Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado – Allegato A3;

Modello di PEI per la scuola secondaria di II grado – Allegato A4

Alunni con disabilità

Il nuovo modello di PEI assume la prospettiva bio-psico-sociale alla base della [classificazione ICF](#) dell'OMS che identifica, nei fattori contestuali, due grandi ambiti, che interagiscono tra di loro: **fattori personali** (intrinseci, “interni”) e **fattori ambientali** (estrinseci, esterni all'alunno/a).

Entrambi i fattori sono in relazione con le Funzioni del Corpo, le Attività Personali e la Partecipazione sociale, **migliorandone o rendendone possibile il funzionamento (facilitatori) oppure ostacolandolo (barriere)**.

In ambito scolastico **possiamo osservare fattori contestuali che hanno entrambe queste valenze – di facilitatore o barriera** – come ad esempio nel caso di materiale adattato, vistosamente diverso da quello dei compagni e delle compagne, che facilita certamente la comprensione e l'apprendimento ma che nello stesso tempo può essere rifiutato dall'alunno/a con disabilità in quanto segno evidente di diversità stigmatizzante.

Alunni con disabilità

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) definisce le “barriere” come “fattori nell’ambiente di una persona che, mediante la loro assenza o presenza, limitano il funzionamento e creano disabilità”. L’interazione tra queste barriere e le condizioni personali dell’individuo è cruciale nella determinazione della disabilità.

Pertanto, al fine di realizzare un contesto scolastico **adatto a un progetto inclusivo**, è opportuno individuare gli elementi che possono essere facilitatori, da valorizzare nella progettazione e negli interventi educativi e didattici, e identificare gli elementi che rappresentano delle barriere da rimuovere.

Nella Sezione 6 del modello di PEI è prevista l’osservazione sul contesto, proprio per evidenziare i fattori (personali e ambientali) che possono costituire barriere e che devono quindi essere rimosse.

Il valore dell’OSSERVAZIONE

Alunni con disabilità

Il PEI :

è redatto in via provvisoria entro giugno (PEI prima versione, se l'alunno, mai certificato prima, è stato in quel momento certificato per la prima volta) e di norma, non oltre il mese di ottobre.

E' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona [...];

E' soggetto a verifiche periodiche anche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato.

L'osservazione sistematica dell'alunno/a è il punto di partenza dal quale organizzare gli interventi educativo- didattici anche individuando facilitatori e barriere.

Il PEI è discusso, approvato e verificato dal gruppo di lavoro – **GLO**

Tra le figure esterne al contesto scolastico possono prendere parte al GLO specialisti e terapeuti dell'ASL; specialisti e terapeuti privati segnalati dalla famiglia; operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale; componenti del GIT, con nomina del DS

Nelle scuole secondarie di II grado è **assicurata la partecipazione studentesse/studenti** con disabilità

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto 66/2017.

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano a pieno titolo ai lavori del GLO.

Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite *«figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità»*. L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico.

Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.

A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);
- docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Pagina 8 di 64 23697 parole Completamento del testo: attivato Accessibilità: verifica Focus 160%

09:09
22/09/2024

Alunni con disabilità

Concretamente come dovrà avvenire la redazione del nuovo Pei?

L'insegnante di sostegno redige una bozza, la condivide con il genitore e poi con i professionisti ASL?

«Certamente l'incontro va preparato, ma i dettagli e le competenze vanno definiti a livello di istituzione scolastica. È molto probabile che l'insegnante di sostegno svolga in questa fase un ruolo prevalente, ma non esclusivo, perché tutti gli insegnanti della classe vanno coinvolti. Ricordiamo che «La responsabilità dell'integrazione dell'alunno con disabilità e dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme. Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato» (CM 250/1985). Durante l'incontro del GLO si può discutere la bozza di PEI proposta, analizzando eventuali punti controversi e cercando di arrivare a una versione su cui tutti sono d'accordo.» - (FAQ MIM)

Alunni con disabilità: la valutazione

La scuola ha proposto per nostro figlio la programmazione differenziata ma noi l'abbiamo rifiutata. Adesso lo stanno tartassando di verifiche, senza nessun adattamento: anche una verifica e due interrogazioni in uno stesso giorno. È normale?

Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità. Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l'ansia da prestazione, ecc... Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate nell'apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (**per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36 – (FAQ MIM)**)



Alunni con disturbi specifici dell' apprendimento- Dsa

La legge 170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e scolastica.

Nel luglio 2011, allegate al D.M. n. 5669, applicativo della Legge 170/2010, vengono pubblicate le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA). Il documento è presenta indicazioni metodologiche e didattiche, al fine di assicurare un efficace intervento nei confronti degli alunni con dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.

LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

La didattica **individualizzata** consiste nelle attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente.

La didattica **personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia nell'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l'uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, etc.), l'attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, fino ad arrivare alle differenziazioni nei contenuti, nell'ottica di promuovere un apprendimento significativo .

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 2011

LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA

L'azione formativa **individualizzata** pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni.

L'azione formativa personalizzata ha, in più, l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo.

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 2011

L'individualizzazione ha lo scopo di far sì che certi traguardi siano raggiunti da tutti, la personalizzazione è finalizzata a far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti; nella prima gli obiettivi sono comuni per tutti, nella seconda l'obiettivo è diverso per ciascuno.

Differenziare gli approcci metodologici

Garantire il successo formativo

La legge 170/2010 - Dsa

Sono disturbi certificati

«Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge: Legge 104/92 o Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento

Adempimenti della scuola - Dsa

La famiglia in possesso di una diagnosi di DSA affinché vengano attuati gli aiuti previsti dalla L.170/2010 deve consegnarla alla scuola (Dirigente scolastico o Segreteria), la quale provvede a protocollarla affinché vengano attuati gli aiuti previsti dalla L.170/2010 .

Essa potrà essere accompagnata da una informativa/liberatoria per consentire l'utilizzo della stessa da parte di tutti i componenti del consiglio di classe e dal referente per i DSA, ai fini della stesura del PDP.

In presenza di una certificazione DSA è obbligatoria l'attuazione di un percorso didattico personalizzato anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato. La mancata adozione del PDP, ove si verificasse, sarebbe ipotesi di illegittimità da parte della scuola.

Gli interventi didattici individualizzati e personalizzati devono essere non solo documentati, ma anche sottoposti periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e verificare il raggiungimento degli obiettivi.

Adempimenti della scuola - Dsa

Primo compito della scuola già dall'infanzia:

È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

Adempimenti della scuola - Dsa

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.

Strumenti compensativi (+)

Per strumenti compensativi si intendono tutti i sussidi e le strategie volte alla facilitazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PDP.

Misure dispensative (-)

Sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

Attenzione a non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento.

Adempimenti della scuola – altri Bes

Non è obbligatorio redigere il PDP per alunni che non rientrano nei DSA (L.170/2010) o nelle disabilità con BES. In ogni caso, in presenza di difficoltà di apprendimento, la scuola deve farsi carico di personalizzare il percorso di studi indipendentemente dalla sua formalizzazione.

In base al punto 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 viene affermata «la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento», ma non viene menzionata esplicitamente la redazione di un PDP. La circolare n. 8 del 6 marzo 2013 indica quale «strumento privilegiato il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti».

Nella nota 2563 del 22 novembre 2013 (“Chiarimenti”) «si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità e di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».

Principali riferimenti normativi

Legge Quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità
DPR n. 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59)

LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Decreto interministeriale n. 153/2023 Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182

Linee guida -Allegato B- al Decreto interministeriale n. 153/2023

Legge 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

DM 12 luglio 2011 Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Direttiva Ministeriale 27 dicembre del 2012 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

C.M. n.8 del 06 marzo 2013 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, indicazioni operative

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80. Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.

Grazie per l'attenzione



Renata Mentasti